



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 18 luglio 2022
(OR. en)**

**2022/0188 (COD)
LEX 2177**

**PE-CONS 29/1/22
REV 1**

**POLCOM 61
COEST 456
CODEC 910**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO A MISURE TEMPORANEE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI
CHE INTEGRANO LE CONCESSIONI COMMERCIALI APPLICABILI AI PRODOTTI
DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA A NORMA DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA, DALL'ALTRA**

REGOLAMENTO (UE) 2022/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio², il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica dell'accordo di associazione da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

² Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell'allegato XV dell'accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.
- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dall'utilizzo delle infrastrutture ucraine, che ora sono in larga misura indisponibili. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto negativo sull'economia della Repubblica di Moldova della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali della Repubblica di Moldova mediante misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che concedano contingenti esenti da dazio supplementari per sette prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Le misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma di contingenti in esenzione da dazio supplementari temporanei per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Repubblica di Moldova. Si tratta di pomodori, aglio, uve da tavola, mele, ciliege, prugne e succhi di uva. Due di tali prodotti (prugne e uve da tavola) erano esportati dalla Repubblica di Moldova in grandi quantità su mercati terzi, in particolare in Russia, Bielorussia e Ucraina. Per tali prodotti è opportuno introdurre contingenti in esenzione da dazio supplementari per sostenere temporaneamente il reindirizzamento verso l'Unione, se necessario, dei volumi di vendita originariamente diretti verso detti mercati. Per i prodotti rimanenti (pomodori, aglio, mele, ciliege e succhi di uva), i contingenti di recente introduzione consisterebbero in quantitativi supplementari in esenzione da dazio pari ai quantitativi previsti dall'accordo di associazione.

- (7) Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi dell'accordo di associazione.
- (8) La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.

- (9) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei principi generali seguenti: lo Stato di diritto e la buona *governance*, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o tali principi generali.
- (10) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al considerando 7 qualora le importazioni di cui al presente regolamento incidano o rischiano di incidere gravemente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (11) È necessario prevedere la possibilità, previa inchiesta della Commissione, di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento nei confronti di uno o più prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento qualora tali misure creino o rischino di creare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (12) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (13) Considerata l'urgenza della questione in relazione alla situazione provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) Vista la situazione economica nella Repubblica di Moldova, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Oltre ai contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti dall'accordo di associazione nel relativo allegato XV-A, i prodotti agricoli figuranti nell'allegato del presente regolamento sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova entro i limiti dei contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti in tale allegato. Tali contingenti tariffari in esenzione da dazio sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹.

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dall'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- b) l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
- c) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, della lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace secondo quanto previsto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1. La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, emette un parere motivato in cui indica se la pretesa dello Stato membro sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4
Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che causano, o minacciano di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la misura di liberalizzazione degli scambi prevista dall'articolo 1 può essere sospesa in qualsiasi momento per quanto riguarda tale prodotto.
2. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti oggetto delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
3. La Commissione adotta una decisione relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole:
 - a) su richiesta di uno Stato membro;
 - b) su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto della totalità o di una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti; o

- c) di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova *prima facie* sufficienti che attestino le gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, per "quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti" si intendono produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dei produttori dell'Unione che abbiano espresso sostegno o opposizione alla richiesta, e che rappresenti non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.

4. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Repubblica di Moldova o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di detti funzionari.
6. Nel considerare l'esistenza delle gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori dell'Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:
- produzione,
 - scorte,
 - capacità di produzione,
 - utilizzo degli impianti,

- occupazione,
- importazioni,
- prezzi.

7. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
8. Entro tre mesi dalla conclusione dell'inchiesta la Commissione decide l'eventuale sospensione della misura di liberalizzazione degli scambi prevista dall'articolo 1 nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. La sospensione resta in vigore per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

9. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, per quanto appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nell'Unione e nella Repubblica di Moldova. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono rese disponibili sul sito web della Commissione.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti che, al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], sono sotto controllo doganale nell'Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica fino al ... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI IN ESENZIONE DA DAZIO SUPPLEMENTARI PER I PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato dai codici NC in essere alla data di adozione del presente regolamento.

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione dei prodotti	Volume del contingente annuale (in tonnellate)
09.6810	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000
09.6811	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220
09.6812	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	38 000
09.6816	0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000
09.6813	0809 29 00	Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)	1 500
09.6814	0809 40 05	Prugne, fresche	25 000

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione dei prodotti	Volume del contingente annuale (in tonnellate)
09.6815	2009 61 10	Succhi d'uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix \leq 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg	500
	2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg	
	2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e \leq 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati	
	2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e \leq 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)	